

Oggetto: Fatture e corrispettivi telematici

Gentile Cliente,

il presente documento per informarLa che entro il **31 marzo 2017** è possibile esercitare l'opzione per la trasmissione telematica di fatture e corrispettivi.

I soggetti passivi IVA, con riferimento alle operazioni poste in essere dal 1° gennaio 2017, possono optare per la trasmissione telematica, all'Agenzia delle Entrate, dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute (incluse bolle doganali e note di variazione).

Termini per l'esercizio dell'opzione

La normativa prevede che:

- solo con riferimento al primo anno di applicazione, l'opzione può avvenire entro il 31 marzo 2017 con effetto a decorrere dall'1/1/2017;
- una volta esercitata, l'opzione ha effetto dall'inizio dell'anno solare in cui è esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio;
- la revoca va esercitata entro il 31/12 dell'ultimo anno di validità dell'opzione ed ha effetto dall'1/1 dell'anno successivo.

Termini esercizio opzione

(Tabella 1)

Termine di esercizio dell'opzione	Efficacia	Revoca
Entro il 31/03/2017	Dall'1/1/2017 e fino al periodo d'imposta 2021 (incluso)	Entro il 31/12/2021 (con effetto dall'1/1/2022). Se non esercitata la revoca l'opzione si estende per altri 5 periodi d'imposta (ossia fino al 2026)

A regime, l'opzione può essere esercitata entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui ha inizio la trasmissione dei dati.

Termini esercizio opzione

(Tabella 2)

Esempio	Efficacia	Revoca
Opzione esercitata oltre il 31/03/2017 ma entro il 31/12/2017	Dall'1/1/2018 e fino al periodo d'imposta 2022 (incluso)	Entro il 31/12/2022 (con effetto dall'1/1/2023). Se non esercitata la revoca l'opzione si estende per altri 5 periodi d'imposta (ossia fino al 2027)

Periodicità per la trasmissione dei dati

Se esercitata l'opzione, i dati vanno trasmessi con la seguente periodicità:

- per le fatture, la trasmissione deve avvenire entro l'ultimo giorno del II° mese successivo quello di chiusura del trimestre di riferimento;
- per i corrispettivi, la trasmissione dovrebbe essere quotidiana.

<i>La trasmissione dei dati</i>		
Cosa	Come/Quando	Termini
Fatture	<ul style="list-style-type: none"> • 31/05 (I° trimestre) • 31/08 (II° trimestre) • 30/11 (III° trimestre) • 28/02/2018 (IV° trimestre) 	Software "Fatture e corrispettivi"
Corrispettivi	Giornaliero	Registratore di cassa telematico oppure tramite il software "Fatture e corrispettivi"

Per chi decide di optare per la trasmissione telematica di fatture e corrispettivi, i vantaggi sono:

- esonero dal nuovo spesometro trimestrale (semestrale per il 2017) di cui al D. 193/2016;
- esonero dalla comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio;
- esonero dalla comunicazione delle avvenute registrazioni delle operazioni con San Marino;
- esonero dai modelli Intrastat.
- la priorità nei rimborsi Iva, i quali saranno eseguiti entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti prescritti dall'articolo 30, comma 2, lett. a), b), c), d) ed e) del Dpr 633/72;
- la riduzione di due anni (per chi garantisce la tracciabilità di incassi e pagamenti d'importo superiore a 30 euro) dei termini di decadenza degli accertamenti, sia ai fini Iva che ai fini delle imposte dirette.

È, inoltre, previsto l'esonero dalla registrazione delle fatture, dal visto di conformità e dalla garanzia per i rimborsi IVA, ma solo per i seguenti soggetti:

- esercenti arti e professioni;
- imprese ammesse al regime di contabilità semplificata;
- limitatamente all'anno di inizio dell'attività e ai due anni successivi, le imprese che superano i limiti di ricavi indicati al citato art. 18 del decreto n. 600 del 1973.

Inoltre:

- l'opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi, non implica anche la necessità di optare per la trasmissione delle fatture;
- per i distributori automatici, la trasmissione telematica dei corrispettivi è obbligatoria;
- una volta esercitata l'opzione, qualora il contribuente non provveda a trasmettere i dati richiesti, vengono meno i vantaggi sopra evidenziati e si rende applicabile il relativo sistema sanzionatorio (sanzione pari al 100% dell'imposta corrispondente all'importo non trasmesso oltre che l'eventuale sospensione della licenza o autorizzazione ad esercitare l'attività).

*Rimanendo a disposizione per qualsiasi evenienza, cogliamo l'occasione per porgere
Cordiali saluti*